



Sulmona, 11/03/2023

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Energia  
[DIE@pec.mite.gov.it](mailto:DIE@pec.mite.gov.it)

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Valutazioni Ambientale  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Patrimonio Naturalistico  
[PNM@pec.mite.gov.it](mailto:PNM@pec.mite.gov.it)

ARTA Abruzzo  
[sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)

Arera  
[protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)

Ministero della Cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Regione Abruzzo  
[presidenza@pec.regione.abruzzo.it](mailto:presidenza@pec.regione.abruzzo.it)  
[drg@pec.regione.abruzzo.it](mailto:drg@pec.regione.abruzzo.it)

Comune di Sulmona  
[protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it](mailto:protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it)

Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di L'Aquila  
[sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it)

E p.c.

Snam  
[segreteria.societaria@snam.it](mailto:segreteria.societaria@snam.it)

**Oggetto: comunicazione di avvio dei lavori della Centrale Snam di Case Pente a Sulmona - irregolarità - attuazione Decreto V.I.A. DVA-DEC-2011-0000070 del 7/03/2011 verifiche di ottemperanza MASE e MIC - consultazione Arera - VIOLAZIONE DECRETO AUTORIZZATORIO - DECADENZA DEL DECRETO VIA-VINCA.**

La Società SNAM con nota del 27/1/2023 ha comunicato al Comune di Sulmona e al Ministero dell'Ambiente - Direzione generale Infrastrutture e sicurezza - divisione IV - Infrastrutture energetiche il cosiddetto "avvio dei lavori" per la centrale di compressione di Case Pente a Sulmona, consistenti nella prima fase nelle a) verifiche archeologiche e b) bonifica ordigni bellici.

A tal proposito si segnala l'irregolarità e la gravità di quanto affermato da Snam per le ragioni di seguito esposte.

### **1) Mancanza delle Verifiche di ottemperanza decreto V.I.A. del 2011 "ante operam"**

Il Decreto V.I.A. 70/2011 del 7/03/2011 ha imposto ben 22 prescrizioni (da A1 a A22) da realizzarsi "in sede di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori" (testualmente a pag.5). Qui sotto l'estratto.

## DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto "Metanodotto Sulmona-Foligno DN 1200 mm (48") P=75 bar e Centrale di compressione di Sulmona", presentato dalla società Snam Rete Gas S.p.A. con sede in via Maastricht, 1 - San Donato Milanese (MI), a condizione che si ottemperi alle prescrizioni nel seguito riportate:

A.1) Prescrizioni della "Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS":

In sede di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori:

La progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera dovranno essere eseguite in accordo al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 kg/m<sup>3</sup>" e al Decreto del 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture recante "Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni".

A.2) Allo scopo di ridurre la vulnerabilità della condotta in caso di sisma:

- a) tenuto conto della lunghezza del tracciato e della varietà delle condizioni topografiche e di suolo che si riscontrano lungo esso, dovrà essere effettuato uno studio approfondito sulla risposta sismica locale dell'opera, sulla base di parametri che scaturiscano da specifiche



**Attualmente per queste 22 prescrizioni, alcune delle quali di rilevanza assoluta, risulta attivata lo scorso 15/12/2021 e conclusa solo lo scorso 27/02/2023 l'ottemperanza della sola prescrizione A.10.**

Una su ventidue!

 **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

**VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI: VAS - VIA - AIA**

HOME RICERCA PROCEDURE DATI E STRUMENTI COMUNIC-AZIONE COLLEGAMENTI CONTATTI 

Sei in: Home / Ricerca / Info /

## Metanodotto Sulmona-Foligno DN 1200 mm (48") P = 75 bar e centrale di compressione di Sulmona

### Informazioni generali

**Opera:** Metanodotto Sulmona - Foligno

**Progetto:** Metanodotto Sulmona-Foligno DN 1200 mm (48") P = 75 bar e centrale di compressione di Sulmona

**Proponente:** SNAM RETE GAS S.p.A.

**Tipologia di opera:** Metanodotti

**Altri progetti per la stessa opera:** [Mostra](#) / [Nascondi](#)

### Territori ed aree marine

**Regioni:** Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo

**Province:** Pescara, Macerata, L'Aquila, Rieti, Perugia

**Comuni:** Collepiaetro, Cittareale, Popoli, Caporciano, San Demetrio ne' Vestini, Corfinio, Norcia, Cagnano Amiterno, Pacentro, Roccacasale, Sulmona, Poggio Pienze, Precl, Visso, Pizzoli, Prata d'Ansidonia, Cascia, Navelli, Montereale, Barisciano, Fagnano Alto, Pratola Peligna, Serravalle di Chienti, Sellano, L'Aquila, Foligno, Barete, San Pio delle Camere

**Aree marine:** Nessuna area marina

### Scegli la procedura

Procedura	Codice procedura	Data avvio	Stato procedura	
Verifica di Ottemperanza	8599	22/02/2023	Istruttoria tecnica CTVIA	 
Verifica di Ottemperanza	7929	15/12/2021	Conclusa	 
Valutazione Impatto Ambientale	304	03/02/2005	Conclusa	 

Per le altre 21 ne risulta avviata un'altra (la A13) presso il Mase lo scorso 22 febbraio 2023 e altre sei presso la Regione Abruzzo (A1, A2, A12, A16, A19, A20), queste ultime avviate lo scorso 6 marzo 2023, dopo il preteso "avvio dei lavori" ([https://ambiente.regione.abruzzo.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2226:verifica-di-ottemperanza-alle-prescrizioni-di-cui-al-decreto-mattm-via-n70-del-07032011-centrale-di-compressione-gas-di-sulmona&catid=4:procedura-via&Itemid=2](https://ambiente.regione.abruzzo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2226:verifica-di-ottemperanza-alle-prescrizioni-di-cui-al-decreto-mattm-via-n70-del-07032011-centrale-di-compressione-gas-di-sulmona&catid=4:procedura-via&Itemid=2).)

Ricordiamo che la verifica di ottemperanza deve concludersi con specifica Determina Direttoriale del Ministero, previo parere della Commissione Tecnica nazionale V.I.A. o di altro soggetto tecnico incaricato.

La comunicazione di avvio dei lavori senza aver espletato tutti i dovuti passaggi previsti dal decreto V.I.A. (che peraltro risale a ben 12 anni fa per cui vi era tutto il tempo per organizzarsi), determina **una palese violazione dello stesso** e, di conseguenza, **della stessa autorizzazione unica del 2018 di cui il decreto V.I.A. è parte integrante e sostanziale.**

Infatti l'art.5 del Decreto Direttoriale MISE del 7/03/2018 così recita "*1. E' fatto obbligo alla Soc. Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni impartite nel decreto di valutazione di impatto ambientale del 7 marzo 2011 e a quelle di cui ai pareri espressi nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, di cui una sintesi è riportata in allegato.*"

### **Consultazione ARERA, proroghe avvio dei lavori**

L'autorità per l'energia ARERA ha imposto una consultazione pubblica circa la linea "Adriatica", con scadenza il 20 gennaio per depositare le osservazioni. Ad oggi a quanto ci risulta non appare essere stata presa alcuna decisione.

Guarda caso, la nota della Snam è pervenuta solo dopo che le associazioni avevano fatto notare, nelle osservazioni per la consultazione pubblica promossa da Arera sulla Linea Adriatica (di cui la centrale è parte), che la Snam aveva ottenuto già due proroghe al termine ultimo per l'avvio dei lavori della centrale indicato nel Decreto autorizzativo, l'ultima delle quali con scadenza al 7 marzo 2023, quando nella documentazione relativa alla consultazione SNAM poneva l'avvio dei lavori per la centrale al primo luglio 2024.

Invece dopo pochi giorni pretende che l'avvio dei lavori sia da individuarsi entro il primo marzo 2023...

In un primo comunicato stampa del 5 gennaio 2023, le associazioni evidenziavano testualmente che: "*Il termine di avvio dei lavori, obbligatorio pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, è stato già prorogato due volte, prima al 7 marzo 2022 e poi ora al 7 marzo 2023 (peraltro con un decreto del Ministero "a posteriori" del 17 marzo 2022). Ora, ciliegina sulla torta, SNAM, non sappiamo su quali basi giuridiche, sostiene in maniera apparentemente unilaterale che l'avvio dei lavori è stato spostato di oltre un anno, al primo luglio 2024, con attivazione dell'infrastruttura nel 2028, a ventiquattro anni dalla presentazione.*"

Evidentemente Snam cambia velocemente le carte in tavola, arrivando precipitosamente e in maniera del tutto infondata e contraria agli obblighi del decreto VIA e di quello autorizzativo, **a comunicare un avvio dei lavori privo di qualsiasi base giuridica e quindi palesemente nullo.**

Sconcertante, poi, anche il fatto che tale cosiddetto "avvio dei lavori" sia comunicato a consultazione ARERA ancora aperta.

### **Decadenza del decreto VIA e della V.INC.A.**

Con l'occasione si evidenzia che sono passati ben 12 anni dal rilascio del Decreto V.I.A.-V.INC.A. per l'opera in questione e che tale atto non prevedeva scadenza, un *unicum* nel panorama degli atti della pubblica amministrazione.

### **Tale Decreto in realtà è da considerarsi decaduto.**

Infatti questa situazione si pone in stridente e frontale contrasto con le norme comunitarie e nazionali, come evidenziato per un caso del tutto identico dal Consiglio di Stato con la sentenza 3937/2020: "*il Collegio ritiene che un provvedimento VIA - in qualunque momento adottato e, a maggior ragione, se adottato in epoca remota - debba ontologicamente avere una efficacia temporale limitata e non possa essere ritenuto avere efficacia sine die*".

Vale la pena riportare integralmente l'apparato motivazionale della sentenza, che è inequivocabile e chiarissima (peraltro è nota al Ministero dell'Ambiente in considerazione del fatto che era parte soccombente nella causa).

*“7. Tuttavia, il Collegio, in ordine alle censure riproposte con la propria memoria dal Comune di Rosignano Marittimo ed assorbite dalla sentenza di primo grado, ritiene di estendere il proprio scrutinio, rilevandone la fondatezza, alla doglianza con cui l'Ente locale ha sostenuto che, non essendo stato realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, il progetto del 2010 avrebbe dovuto essere comunque sottoposto a nuova valutazione di impatto ambientale. L'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotto dal decreto legislativo n. 4 del 2008, aveva stabilito che i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale e che, tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo; trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'Autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. L'art. 26, comma 6, nell'ultimo periodo, sanciva altresì che i detti termini si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. Il testo è rimasto in vigore sino al 20 luglio 2017, in quanto il 21 luglio 2017 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 104 del 2017, che, all'art. 23, comma 1, recante disposizioni transitorie e finali, ha stabilito come “le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”.*

*L'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2016, come sostituito dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017, prevede ora che il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA; decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.*

*Dal descritto corpus normativo, si ricava che il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale non può avere una durata indefinita e che, decorsa l'efficacia temporale, che è di almeno cinque anni, il procedimento di VIA deve essere reiterato. Nel caso di specie, tali norme non sono applicabili al provvedimento di VIA n. 884 del 18 novembre 2010, atteso che il relativo procedimento era stato avviato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 2008.*

*Tuttavia, si rivela del tutto illogico e contrario al sistema delineato negli anni dal legislatore, anche sulla base del principio di massima precauzione in materia ambientale, ritenere che i provvedimenti VIA antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. n. 4 del 2008 (pubblicato sulla G.U. del 29 gennaio 2008) possano avere efficacia sine die, sebbene i relativi progetti non siano stati ancora realizzati, mentre provvedimenti molto più recenti abbiano una durata limitata nel tempo.*

*Di talché, considerato che il provvedimento VIA n. 844 del 2010 non recava alcun termine di scadenza, occorre rilevare che l'efficacia dello stesso sia venuto meno decorsi cinque anni dalla sua emanazione e, comunque, certamente all'epoca dell'emanazione del provvedimento in contestazione (essendo a tale data decorsi circa 6 anni ed 8 mesi) ed all'attualità, in cui sono decorsi circa 10 anni senza che il progetto all'epoca assoggettato a valutazione di impatto ambientale abbia avuto luogo.*

*In altri termini, il Collegio ritiene che un provvedimento VIA - in qualunque momento adottato e, a maggior ragione, se adottato in epoca remota - debba ontologicamente avere una efficacia temporale limitata e non possa essere ritenuto avere efficacia sine die, per cui, non essendo l'efficacia temporale individuata nel decreto n. 844 del 2010, può presumersi che la stessa debba intendersi di cinque anni e che, in ogni caso, a distanza di molti anni, in un contesto fattuale e normativo necessariamente mutato, sia venuta meno.”*

Vi è di più!

Dal 2011 a oggi sono del tutto mutate le condizioni ambientali a tutti i livelli. Ne ricordiamo alcune:

-dal 2012 ad oggi si susseguono osservazioni di orso bruno marsicano nell'area, tanto che la questione è stata oggetto di relazioni di ben due enti Parco, quello della Majella e quello d'Abruzzo, Lazio e Molise, del tutto ignorate finora dal ministero;

-le conoscenze sulle problematiche di sismicità dell'area sono migliorate tanto da smentire su tutta la linea i contenuti degli studi forniti da Snam e alla base del Decreto del 2011;

-sono mutate le conoscenze circa le emissioni fuggitive di metano da questi impianti nonché il loro impatto sul clima;

-vi è stata una vera e propria rivoluzione dal punto di vista energetico, tanto che sono state completamente smentite le previsioni relative ai consumi di gas in Italia contenute negli studi di impatto ambientale;

-ora ci sono alternative tecnologicamente avanzate per produrre energia al posto del metano, dal fotovoltaico all'eolico (basterà vedere quanti progetti di queste due fonti sono depositati attualmente al ministero per la V.I.A.).

Pertanto è evidente che tutto quanto valutato nel 2011 (su documenti SNAM del 2005...) non sia più attuale, a riprova di quanto il ragionamento del Consiglio di Stato sia inoppugnabile.


La stessa Commissione Europea nella procedura di pre-infrazione Pilot del 2014 sull'applicazione della Direttiva 43/92/CE "Habitat" in Italia ha fatto notare che anche i provvedimenti di V.Inc.A. dovessero avere una scadenza certa (tanto è che poi il Ministro e le regioni hanno dovuto emanare le linee guida che prevedono una durata temporale di 5 anni per la V.Inc.A.).

Tra l'altro esiste anche un ulteriore rimedio per tali situazioni - anche se in realtà la decadenza ormai non può che condurre alla ripetizione *ex novo* della V.I.A. e della V.Inc.A.), e, cioè, l'applicazione dell'art.28 comma 6 del D.lgs. 152/2006.

Incredibilmente il Ministero, nonostante sia venuto più volte a conoscenza delle criticità non valutate e delle novità in campo scientifico e tecnico, non ha mai voluto applicarlo omettendo un obbligo di legge.

**Certi di un Vs immediato intervento**, ognuno per le proprie competenze, e **riservandoci ogni altro tipo di azione, anche presso la Magistratura**, porgiamo i nostri cordiali saluti.

Augusto De Sanctis, consigliere SOA



Anche per le organizzazioni:

**Gruppo Intervento Giuridico**  
**Mountain Wilderness**  
**Forum Ambientalista**  
**Comitati Cittadini per l'Ambiente di Sulmona**  
**Campagna Per il Clima, Fuori dal Fossile**  
**Coordinamento No Hub del Gas**

**Segreteria associazioni:**  
**Stazione Ornitologica Abruzzese, via A. De Nino 3, 65126 Pescara,**  
**pec: stazioneornitologicaabruzzo@pec.it**